



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la l.r. 7 maggio 2015, n.9;
- VISTO il Decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la Legge 241/90, art.21 *nonies*, comma 1;
- VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTO il D.D.G. n. 2245 del 25.05.2020 con il quale il Sig. Lipari Vincenzo, nato a [REDACTED] il [REDACTED] dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, è stato cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i., dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.7, comma 2 della l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTA la nota prot. n. 44623 del 05/05/2021 del Servizio 3 F.P. trasmessa al Sig. Lipari Vincenzo con raccomandata A.R. n. 152695161311 del 10/05/2021 – ricevuta dallo stesso in data 11/05/2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio in parte qua, ai sensi dall'art. 21 *nonies* della L. 7.8.1990 n. 241, del D.D.G. n 2245 del 25/05/2020 di cancellazione dal ruolo, con assegnazione di gg. 15 dalla ricezione della stessa per consentire all'interessato eventuali controdeduzioni e/o documenti;
- VISTO il D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021, con il quale, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m.i - è annullato *in parte qua* ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il D.D.G. n. 2245 del 25/05/2020 relativo al Sig. Lipari Vincenzo, limitatamente alla sua decorrenza temporale, atteso che - in applicazione dell'articolo 52 comma 5 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, tenendo conto degli incrementi alla speranza di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,

n.122 - l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto riconoscere il diritto al collocamento a riposo con conseguente diritto a pensione, entro il 31/12/2020, alla data del 26/08/2020 anziché a quella del 01/07/2020;

- RITENUTO che per mero errore materiale nelle premesse del sopracitato D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021, è stato riportato che il Sig. Lipari Vincenzo non ha prodotto controdeduzioni;
- ACCERTATO che, con successiva istanza, assunta al PG di questo Dipartimento il 19/05/2021 al n. 50300 il Sig. Lipari Vincenzo ha trasmesso le proprie controdeduzioni;
- ESAMINATE le sopracitate controdeduzioni del Sig. Lipari Vincenzo con le quali lo stesso diffida l'Amministrazione a procedere all'annullamento del provvedimento, argomentando sostanzialmente che *"la retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale va riferita soltanto ai rapporti ancora pendenti"* e non è applicabile al provvedimento di cancellazione dal ruolo;
- RITENUTO che le superiori controdeduzioni non sono ritenute idonee al superamento dei rilievi sollevati nell'avvio del procedimento e nelle superiori premesse, concernenti la dichiarata illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n.14 e gli effetti dalla stessa prodotti sul provvedimento ove alla luce della giurisprudenza citata, è consolidato l'orientamento che individua i rapporti esauriti, solo in quelli derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze, rilevandosi, inoltre che, nel caso di specie il provvedimento di collocamento in quiescenza non è soggetto a termini decadenziali, stante l'imprescrittibilità del diritto a pensione sotteso;
- RITENUTO pertanto di dovere modificare il D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021, solamente nelle premesse dello stesso - relativamente alle controdeduzioni prodotte dal sig. Lipari Vincenzo, fermo restando il contenuto integrale del medesimo D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021.

DECRETA

(Articolo Unico)

Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono trascritte e riportate, il D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021 è modificato solamente nella parte relativa alle controdeduzione prodotte dal Sig. Lipari Vincenzo nato a [REDACTED] il [REDACTED] fermo restando il contenuto integrale del medesimo D.D.G. n. 2299 del 22/06/2021.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 68, della L.R. 21/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Palermo 01 Luglio 2021

Visto: si pubblici
F.TO Il Dirigente del Servizio 3
(G.G. Palagonia)

F.TO Il Dirigente Generale
(C. Madonia)

Originale agli atti d'ufficio